

Codice A1618A

D.D. 17 febbraio 2024, n. 76

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Frazione Valdivilla - Strada Borelli. Richiedente: Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa (P. IVA omissis).**



**ATTO DD 76/A1618A/2024**

**DEL 17/02/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Frazione Valdivilla – Strada Borelli. Richiedente: Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa (P. IVA *omissis*).

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 02/11/2023, prot. n. 151842 è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP Unione Montana Alta Langa, dalla Sig.ra Bosio Elisa in qualità di titolare della ditta Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa e avente sede in Santo Stefano Belbo (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo con riduzione boschiva e lavori di sistemazione agraria per il reimpianto di vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Santo Stefano Belbo (località Frazione Valdivilla – Strada Borelli), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Santo Stefano Belbo, Fg. n. 21, Mappali 586, 600 e interessante una superficie modificata/trasformata di 9.820 m<sup>2</sup>, di cui 365 m<sup>2</sup> boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 10.608 m<sup>3</sup>;

**2. VISTI** gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > documentazione fotografica;
- > relazione forestale;
- > relazione geologica;
- > relazione tecnica;
- > relazione paesaggistica;
- > cartografia, planimetrie e sezioni;

**3. CONSIDERATO** che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 152379 del 03/11/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTA la nota prot. n. 189480 del 29/12/2023 con cui il Settore scrivente ha inviato al SUAP competente una richiesta di documentazione integrativa;

6. VISTA la nota con cui il SUAP Unione Montana Alta Langa ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta (ns. protocollo n. 19457 del 01/02/2024);

7. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 26739 del 13/02/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 256

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto, l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera a), della L.r. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto interessa, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori a 1.000 m<sup>2</sup>; si precisa inoltre che l'intervento proposto ricade inoltre nei casi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Boscaglie di invasione;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione Montana Alta Langa, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra. Bosio Elisa, in qualità di titolare della ditta Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa (P. IVA *omissis*) avente sede in Santo Stefano Belbo (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con riduzione boschiva e lavori di sistemazione agraria per il reimpianto di vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Santo Stefano Belbo (località Frazione Valdivilla – Strada Borelli) e interessante una superficie modificata/trasformata di 9.820 m<sup>2</sup>, di cui 365 m<sup>2</sup> boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.608 m<sup>3</sup>, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Santo Stefano Belbo, Fg. n. 21, Mappali 585, 600;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale e al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;

- nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

- le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento, al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo e contenere il più possibile l'insorgere di possibili fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo tra le interfile dell'impianto realizzato;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.5. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** dalla data del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. il titolare della presente autorizzazione, è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo;

E.5. il titolare della presente autorizzazione, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

E.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L.

241/90;

G. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (\*) /A1816B

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1159/2023C

Oggetto: *RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;*  
Autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo per intervento di riduzione boschiva e lavori di sistemazione agraria per rimpianto vigneto, in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Valdivilla – Strada Borelli, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.  
Richiedente: Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa  
**Parere geologico tecnico**

Premesso che:

- con nota del 03/11/2023, acquisita al prot. 47193/A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per intervento di riduzione boschiva e lavori di sistemazione agraria per rimpianto vigneto, in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), località Valdivilla – Strada Borelli, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- a seguito dell'esamina della documentazione e delle risultanze del sopralluogo congiunto esperito da funzionari del Settore Tecnico Regionale- Cuneo e Tecnico Piemonte Sud in data 28/11/2023, è emersa la necessità di richiedere delle integrazioni e delucidazioni progettuali. Tali integrazioni sono state richieste con nota 56075/A1816B del 28/12/2023;
- con nota del 05/02/2024, acquisita al prot. 5892/A1816B, sono pervenute dal Settore Tecnico Piemonte Sud le integrazioni documentali richieste.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e Relazione tecnica integrativa e relative tavole grafiche, in particolare Tav 2 corretta e Tav 5 corretta (a firma del geom. Luca Manzo)
- relazione geologica (a firma del geol. Massimo Castellaro)
- Relazione forestale (a firma del dott. for. Gianni Mao)
- documentazione fotografica

Dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione progettuale modificata e della risultanze del sopralluogo, i lavori in esame prevedono dei movimenti terra complessivi di 10.608 m<sup>3</sup> (sommando scavi pari a 5.304 m<sup>3</sup> e riporti pari a 5.304 m<sup>3</sup>) per una superficie in vincolo idrogeologico pari a 9.820 m<sup>2</sup>, di cui 365 m<sup>2</sup> boscati, propedeutici nella preparazione del terreno



per l'impianto di un nuovo vigneto mediante l'estirpo del vigneto esistente e lavori di estirpo di una piccola parte boscata. E' prevista la realizzazione di una trincea drenante a pettine, posta a circa 2,50 m di profondità, che recapiterà le acque raccolte nel tombino esistente n.1 e successivamente nel sottostante Rio Bera; sono inoltre previste una serie di scoline per la gestione delle acque meteoriche superficiali, direzionate negli impluvi esistenti (lato Sud e a valle dell'appezzamento).

Considerato che il substrato roccioso, rappresentato della "Formazione di Lequio" (alternanze di arenarie più o meno cementate con sabbie e marne compatte) è celato da uno strato superficiale (spessore medio pari a circa 5,00 m) costituito dal terreno di natura sabbioso-argilloso derivante dalla coltre di alterazione del substrato, come risulta dalla relazione geologica e dal sopralluogo effettuato; che nel vigente P.R.G.C. di Santo Stefano Belbo l'area ricade nella classe urbanistica di pericolosità geomorfologica elevata (classe IIIa), che non sono presenti aree inondabili, che non sono presenti aree in frana e che l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità del pendio e risulta compatibile e migliorativo con le condizioni di equilibrio idrogeologico, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni dettate di seguito ed il progetto agli atti.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione/trasformazione del suolo finalizzata all'impianto di un nuovo vigneto mediante l'estirpo del vigneto esistente e lavori di taglio del bosco, da parte dell'Azienda Agricola Bosio Luigi di Bosio Elisa, per una superficie complessiva di 9.820 m<sup>2</sup>, di cui 365 m<sup>2</sup> boscati, e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 10.608 m<sup>3</sup>, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Santo Stefano Belbo, F. 21, mappali 585 e 600, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. la strada esistente di valle per l'accesso ai fondi, dovrà essere mantenuta con un'adeguata regimazione delle acque superficiali ed un pronto ripristino a seguito dei lavori previsti;
3. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
7. sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte;
8. le interfile dell'impianto di vigneto dovranno essere prontamente inerbite con un miscuglio idoneo e mantenute tali nel tempo.



Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)*

*I Funzionari istruttori:*

*Geol. M.Grazia Gallo - 0171321924*

*Arch. Marco Rozio - 0171321933*